

Allegato "A"
Rep.n. 20.659
Racc.n. 10.701

STATUTO

"FONDAZIONE INTERNAZIONALE DELLA MAGIA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa dei signori ROLFO Walter, MANTELLI Silvio, SAVOLDELLO Aldo, LOSITO Marco, AIMONE MARIOTA Marco, DEGRANDI Elio Giovanni, BALDANTONI Mario, AICHINO Silvana, MARRAZZO Alessandro, BRACHETTI Renzo Arturo, BRACHETTI Giorgio, VANNUCCI Adolfo e SILVI Franco, la Fondazione denominata "FONDAZIONE INTERNAZIONALE DELLA MAGIA - ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "Fondazione Museo Internazionale della Magia - ETS" (d'ora innanzi, la Fondazione).

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Torino.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3 – Scopo

3.1. La Fondazione quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, a carattere volontario, apolitico e areligioso, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4.

La Fondazione ha come scopo la promozione e la diffusione dell'arte, della musica, delle forme di comunicazione sociale e della cultura in genere, la crescita umana e culturale delle persone e la tutela delle tradizioni e del patrimonio artistico e culturale.

In particolare, persegue la diffusione e la promozione artistica teatrale nel campo specifico della prestidigitazione. Secondariamente si prefigge una finalità educativa e sociale come insegnamento dell'arte magica anche su soggetti svantaggiati economicamente o con forme di disagio sociale o di handicap fisico.

Art. 4 – Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, nell'ambito di quelle contraddistinte dall'elenco dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La Fondazione nel conseguimento dei suoi scopi di solidarietà sociale, di promozione umana e civica ed in coerenza con essi, intende svolgere attività di beneficenza, assistenza sociale e formazione anche mediante il sostegno individuale, l'erogazione di borse di studio e similari, la formazione professionale, culturale ed artistica, l'introduzione dei giovani nel mondo del teatro, dello spettacolo e dell'animazione in genere e, in particolare, della prestidigitazione, con promozione e realizzazione di corsi, riunioni, stages, progetti, da realizzare in Italia ed all'estero, invio di aiuti umanitari a componenti di collettività estere di paesi in via di sviluppo.

Per la realizzazione dei suoi scopi, compatibilmente con quanto previsto dal presente statuto, la Fondazione si propone di operare con una struttura museale, legata al modo fantastico della magia in tutte le sue manifestazioni storiche e culturali. Potrà, inoltre, promuovere l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, eventi artistici, manifestazioni culturali, di intrattenimento e ricreazione, di educazione e formazione, manifestazioni umanitarie e scientifiche, momenti di aggregazione e di animazione, nonché editare libri e riviste e altri strumenti mass-mediali, operando direttamente oppure in sinergia con altri soggetti pubblici o privati.

In particolare svolge le seguenti attività:

- allestimento e gestione strutture museali nel campo della magia o prestidigitazione con finalità culturale, educativa, ricreativa e solidale;

- gestione di corsi di tecnica magica teatrale a vari livelli e indirizzati anche a particolari categorie sociali;

- promozione culturale nel campo del teatro e della prestidigitazione (gestione di una grande biblioteca magica, come luogo di studio e di consultazione - costituzione di borse di studio);

- allestimenti di spettacoli teatrali di vario genere, di congressi, di conferenze, ecc;

- possibilità di editare libri, video, ecc..

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

La Fondazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata con scopi sociali e umanitari.

Unicamente per la realizzazione degli scopi sociali, la Fondazione potrà

compiere qualsiasi operazione economica, immobiliare, mobiliare e finanziaria.

Potrà promuovere e pubblicizzare l'attività e l'immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; allestire e gestire servizi di biglietteria, guardaroba, vendita, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo di editoria e "merchandising"; allestire e gestire bar e punti di ristoro ed ogni altra attività commerciale e di supporto all'attività principale; compiere qualsiasi operazione economica, immobiliare, mobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile e necessaria.

Art. 5 – Volontari e Lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6 – Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Art. 7 – Patrimonio Iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di Euro 31.100,00 (Euro trentunomilacentο virgola zero zero).

Art. 8 – Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Art. 9 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato

l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla legge.

Art. 10 – Irrepetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 11 – Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 12 – Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 13 – Divieto di distribuzione

13.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale in-

tercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 14 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c..

Titolo III – Sistema di governance

Art. 15 – Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- Il Consiglio Direttivo o, esclusivamente nel caso di cui al successivo art. 17.2, l'amministratore unico;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario"), ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Sezione I – Consiglio Direttivo

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Segretario e il Tesoriere e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- h) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, con il voto favorevole dei membri a vita;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri.

Art. 17 – Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di due a un massimo di cinque membri, inclusi il Presidente e il Vice Presidente

Il Consiglio direttivo è composto come segue:

- a) Silvio MANTELLI e Walter ROLFO sono membri di diritto a vita;
- b) i restanti membri sono nominati dai membri a vita di cui al punto precedente.

Il numero dei componenti del Consiglio direttivo è determinato dai membri a vita, i quali al momento della nomina stabiliscono anche la durata in carica degli altri membri.

La gestione della Fondazione può essere alternativamente affidata ad un amministratore unico, esclusivamente nel caso di cui al successivo articolo 17.2.

17.2. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di uno dei membri a vita di cui al precedente articolo 17.1, spetta esclusivamente all'altro membro a vita la nomina del Consiglio Direttivo o la decisione di affidare la gestione ad un amministratore unico. La carica di amministratore unico può essere ricoperta dal membro a vita superstite. Nel caso in cui vengano meno entrambi i membri a vita, i Consiglieri sono nominati dagli eventuali ulteriori membri in carica oltre ai due consiglieri a vita. In caso contrario la nomina spetta alla signora AICHINO Silvana.

17.3. Il/i soggetto/i che provvedono alla nomina del Consiglio Direttivo ne stabiliscono anche il numero dei componenti e la durata in carica.

17.4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 18 – Gratuità dell'incarico

18.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19 – Durata della carica

19.1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 17.2., qualora, in caso di nomina di un Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.2. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo ne dà tempestivamente comunicazione al/ai soggetto/i che aveva nominato il Consigliere cessato affinché provveda a nominare un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica, fermo restando quanto indicato al precedente articolo 17.2 con riferimento ai membri a vita.

19.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 20 – Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno.

20.2. La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.21 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Se il Consiglio Direttivo è composto da meno di tre Consiglieri è validamente costituito se sono presenti tutti i componenti.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica con il parere favorevole dei membri a vita;

21.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8. Se il Consiglio Direttivo è composto da meno di tre Consiglieri le decisioni vengono assunte all'unanimità dei componenti.

21.9. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.10. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.11. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo

svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire.

Art. 22 – Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Sezione II – Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Art.23 Presidente e Vice Presidente

23.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

23.2. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

23.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Art. 24 Segretario

24.1. Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

24.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un Notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

24.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Art.25 Tesoriere

25.1. Il Tesoriere, ove nominato:

a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;

b) predispone la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Sezione III – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art.26 – Composizione dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

26.2. In caso di nomina di un Sindaco Unico può essere nominato anche un Sindaco Supplente. In caso di nomina di un Collegio Sindacale possono essere nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Sindaco Unico o di uno dei Sindaci Effettivi.

26.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e com-

posto da un Sindaco Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio Sindacale, almeno uno dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5. Qualora si attribuisca all'Organo di Controllo l'esercizio della funzione di revisione legale, esso è composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art.27 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art 28 – Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art 29 – Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazio-

ne;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo.

29.3. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio Sindacale.

29.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio Sindacale almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.6. Il Collegio Sindacale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio Sindacale.

29.7. Il Collegio Sindacale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio Sindacale più anziano d'età.

29.8. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

29.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

29.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio Sindacale.

29.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

29.12. Il Collegio Sindacale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire.

Art 30 – Compenso dell'organo di controllo

30.1. Dalla nomina a membro dell'Organo di Controllo consegue il compenso stabilito al momento della nomina.

Art 31 – Esercizio della funzione di revisione legale

31.1. La funzione di revisione legale, obbligatoria per legge o volontaria, può essere esercitata da una persona fisica, dall'Organo di controllo anche monocratico o da una società, iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art 32 – Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art 28. CTS.

Art 33 – Il Comitato Scientifico

33.1. Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive ed esprime il proprio parere, con efficacia non vincolante, sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo.

33.2. Il Comitato Scientifico può formulare proposte da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo in ordine al perseguimento degli scopi della Fondazione.

33.3. Il Comitato Scientifico è composto da tre a nove membri scelti tra personalità ed artisti di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi di intervento della Fondazione.

33.4. Il Comitato Scientifico dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con la prima adunanza del Consiglio Direttivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

33.5. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

33.6. Il Comitato Scientifico è retto da un Regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo che ne disciplina il funzionamento.

33.7. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

33.8. La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

33.9. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Comitato Scientifico almeno otto giorni prima dell'adunanza.

33.10. Il Comitato Scientifico si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

33.11. Il Comitato Scientifico è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.12. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.13. Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.14. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

33.15. Il Comitato Scientifico può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità

di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possono affluire.

33.16. I membri del Comitato Scientifico non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Titolo IV – Bilanci, libri e scritture

Art 34 – Esercizi

34.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art 35 – Bilancio d'esercizio

35.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile ed il Bilancio Sociale nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art 36 – Scritture contabili

36.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art 37 – Libri della Fondazione

37.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

37.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

37.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Scientifico è tenuto a cura del Comitato Scientifico e può essere esaminato da ciascun membro del Comitato Scientifico stesso e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

37.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Art 38 – Devoluzione del patrimonio

38.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quando deciso dal Consiglio Direttivo.

F.to Rolfo Walter

F.to Adolfo Vannucci

F.to Mantelli Silvio

F.to Aldo Savoldello

F.to Renzo Arturo Brachetti

F.to Alessandro Marrazzo

F.to Marco Losito

F.to Elio Giovanni Degrandi

F.to Marco Aimone Mariota

F.to Silvana Aichino

F.to Giorgio Brachetti

F.to Baldantoni Mario

F.to Franco Silvi

F.to Maria Simona Sacco TESTE

F.to Roberto Carminati teste

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio